



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n. 41407/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari I, VII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge** "Nuova disciplina dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente della Campania" - **Reg. Gen. n. 131**

Ad iniziativa del Consigliere Amato,  
Depositata il 3 dicembre 2010,

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno,

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I e VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **15 DIC. 2010**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA PROSTA DI LEGGE CONCERNENTE LA  
NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E  
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC)**  
(art.53 dello Statuto della Regione Campania)

La Proposta di legge non comporta effetti di spesa aggiuntivi immediati rispetto agli stanziamenti di uscita connessi alla normativa già in essere e che con il presente Progetto di legge si va a sostituire.

A regime la Proposta di legge non produrrà effetti di spesa sostanziali sul bilancio regionale in quanto con la Carta dei servizi diventerà esigibile il finanziamento da parte degli Enti Locali.

La spesa a carico del bilancio regionale è da intendersi ricorrente, dato che si tratta di stabilire un finanziamento ordinario annuale per le attività agenziali. La determinazione dell'ammontare di tale finanziamento è definito sulla base della Carta dei servizi e delle attività.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **RELAZIONE**

La Proposta di legge ridisegna ruolo e funzioni dell'ARPAC - Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale della Campania. La Proposta di legge riconosce all'Agenzia il fondamentale ruolo di ente che concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Campania. La riforma risponde inoltre alla sentita esigenza di aggiornare competenze, relazioni, meccanismi di funzionamento e finanziamento dell'Agenzia, così da rispondere sempre meglio alle crescenti richieste di intervento delle istituzioni e della cittadinanza. Quanto alle attività istituzionali, La Proposta di legge definisce i quattro ambiti di competenza dell'ARPAC : controllo e monitoraggio ambientale, supporto tecnico-scientifico, elaborazione dati, informazione ambientale. Elemento portante della legge è il rafforzamento del controllo sul territorio. Una riforma che rilancia e rafforza l'attività dell'Agenzia in materia di controlli su aria, acqua e suolo. La Proposta di legge ha l'obiettivo di configurare l'Agenzia come ente terzo e imparziale con la missione del controllo del territorio, inteso nell'accezione europea di prevenzione, monitoraggio e ispezione. La Proposta di legge prevede la valorizzazione del ruolo del Comitato Regionale di Indirizzo (Co.R.I.). Tra gli obiettivi fondamentali c'è anche quello di ricondurre sempre più l'azione dell'Agenzia alle logiche e ai metodi della pianificazione e programmazione integrata, che si riscontra nel rilancio del ruolo del Co.R.I., nella innovata definizione dei Comitati Provinciali, nelle Conferenze pubbliche permanenti, nella previsione di direttive annuali da parte della Regione Campania e nel richiamo esplicito al Piano regionale di azione ambientale e al Piano sanitario regionale. La Proposta di legge prevede la valorizzazione e la ridefinizione del ruolo degli ex Comitati Tecnici Provinciali di Coordinamento, che diventano Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica. Comitati a cui sono invitati a partecipare rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati, delle associazioni ambientaliste, le cui proposte/istanze, a livello provinciale, saranno esaminate a livello regionale ai fini della definizione delle direttive annuali e dei programmi pluriennali e annuali delle attività,, lungo le linee indicate dal piano regionale di azione ambientale e del piano sanitario regionale. Ulteriormente, per un maggiore apertura verso le istanze sociali sono previste Conferenze pubbliche permanenti, articolate a livello regionale e provinciale, nell'ambito delle quali sono illustrati il resoconto delle attività svolte, le prospettive e le direttrici dei programmi pluriennali e annuali delle attività, al fine di acquisire osservazioni di cui l'ARPAC terrà conto, ai fini della stesura definitiva della proposta del programma pluriennale e annuale delle attività, in quanto pertinenti e rilevanti. Le attività istituzionali dell'ARPAC sono distinte, sulla base delle esperienze consolidate nel sistema nazionale delle Agenzie per l'ambiente, in obbligatorie che sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione, e non obbligatorie che sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli enti locali in relazione alle attività richieste. La nuova disciplina focalizza in modo più preciso e condiviso il campo di azione



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

dell'Agenzia. Va in questo senso la previsione di un'apposita "Carta dei servizi e delle attività", una delle principali novità contenute nella Proposta di legge, che, individuando puntualmente le attività

istituzionali dell'Agenzia, stabilirà anche i livelli essenziali di attività da garantire in modo uniforme su tutto il territorio regionale, fissando tempi e costi delle attività.

La Regione si farà carico del costo delle attività obbligatorie mentre per le altre è previsto il concorso degli altri livelli istituzionali. La scelta, operata anche sulla scorta dell'esperienza dei Livelli Essenziali di Attività (cd. LEA) nel settore dei servizi sanitari, è dunque quella della trasparenza: i livelli essenziali rappresenteranno l'area di intervento obbligatoria per l'Agenzia, di cui saranno chiariti beneficiari e standard di riferimento. Ma la Carta servirà anche a rafforzare l'imparzialità e la terzietà dell'Agenzia, fronti su cui, comunque, l'Agenzia è chiamata espressamente dalla Legge a improntare tutto il suo agire. La stesura della proposta della "Carta dei servizi e delle attività" spetta all'Agenzia, che vede così riconosciuto, come fondamentale, l'apporto della propria esperienza operativa. La Proposta di legge individua opportune garanzie di finanziamento rispetto ai livelli essenziali di attività obbligatorie, superando le incertezze che, dalla sua istituzione ad oggi, l'Agenzia ha sofferto. La Proposta di legge individua, altresì, opportune disposizioni finalizzate a evitare derive gestionali autoreferenziali attraverso la "cogenza": di accordi e protocolli operativi, della definizione degli indirizzi strategici, dell'approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività, della verifica dei risultati, delle attività e di quelli economico-finanziari, nonché della previsione delle Conferenze pubbliche permanenti, e, soprattutto, di contestuali disposizioni previste per rendere operativi tutti i soggetti che contribuiscono alla funzionalità dell'ARPAC. Relativamente agli aspetti organizzativi, l'ARPAC sarà articolata in una struttura centrale a livello regionale, in strutture sovra provinciali e provinciali. La Proposta di legge rilancia un'articolazione spinta a livello territoriale da un lato, e la valorizzazione delle "specialità" a livello sovraprovinciale dall'altro, previsioni non orientate a produrre tagli, ma ad ottimizzare le funzioni e a generare economie da reinvestire nell'ente e nella sua capacità di risposta. Uno specifico regolamento per l'organizzazione garantirà uno svolgimento uniforme ed omogeneo delle attività. Al fine di rendere flessibile la disciplina degli aspetti di meso e micro organizzazione, La Proposta di legge prevede l'atto di disciplina dell'organizzazione che definisce i principali aspetti connessi a compiti, dimensioni e forme di direzione e coordinamento delle sue strutture.

**Le principali novità in sintesi :**

- **carta dei servizi:** le attività svolte dall'Agenzia sono elencate e classificate specificando per ognuna di esse la fonte normativa che le disciplina, il soggetto titolare della funzione, la quantità prevista, i costi e il tempo entro cui l'Agenzia dovrà comunicare l'esito delle attività eseguite.
- **dotazione organica:** la dotazione organica provvisoria numerica riconosciuta e finanziata all'ARPAC è quella formalmente approvata con la Delibera di Giunta Regionale n.1508 del 12/4/2002 (n.784 posti). La dotazione organica considera il personale in servizio



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

nell'ARPAC alla data di entrata in vigore della legge, ivi compreso il personale a tempo determinato assunto a seguito della procedura selettiva di natura concorsuale, che costituisce circa il quaranta per cento del personale in servizio.

- **organizzazione sul territorio:** è previsto un rafforzamento dell'organizzazione territoriale provinciale, investendo e valorizzando le attività riconosciute dalle istituzioni, dai cittadini e da tutte le parti interessate in materia ambientale, cioè il controllo e la vigilanza sul territorio, il monitoraggio, il supporto tecnico, e la restituzione dei dati soprattutto in termini di informazione ambientale. È prevista la valorizzazione di alcune attività laboratoristiche, di supporto tecnico e monitoraggio, attraverso una configurazione funzionale su area vasta. Sono previste infine opportune aggregazioni di servizi di supporto.
- **solo pubbliche amministrazioni:** è previsto che l'ARPAC eroghi servizi e prestazioni soprattutto per le pubbliche amministrazioni, potendo svolgere attività per privati solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- **“paletti” contro derive autoreferenziali :** sono previste una serie di disposizioni finalizzate a evitare derive gestionali autoreferenziali attraverso la “cogenza” : di accordi e protocolli operativi, della definizione degli indirizzi strategici, dell'approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività, della verifica dei risultati, delle attività e di quelli economico-finanziari, nonché della previsione delle Conferenze pubbliche permanenti, e, soprattutto, di contestuali disposizioni previste per rendere operativi tutti i soggetti che contribuiscono alla funzionalità dell'ARPAC.
- **continuità amministrativa:** non è prevista la decadenza automatica della dirigenza di vertice dell'Agenzia (direttore: generale, amministrativo e tecnico) al cambiare dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, in considerazione della loro natura preminentemente tecnico-professionale e manageriale e alla modalità di reclutamento che avviene attraverso selezione pubblica.
- **finanziamento:** sono previste disposizioni per renderlo adeguato allo svolgimento delle attività pianificate pluriennali e annuale.
- **partecipazione delle parti sociali :** è prevista una maggior apertura dell'ARPAC verso i portatori di interesse in materia ambientale sia nel Comitato regionale di Indirizzo (CoRI) sia nei Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica, sia attraverso le Conferenze pubbliche permanenti (regionale e provinciali).
- **reati ambientali :** è previsto per l'ARPAC il diritto di costituirsi come parte lesa nel campo delle indagini e dei processi per reati ambientali



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto della legge**

1. La presente legge disciplina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale della Campania (di seguito denominata ARPAC), già istituita ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n.10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n.496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n.61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 2**  
**Finalità della legge**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo e al potenziamento della prevenzione e protezione dell'ambiente in Campania mediante i seguenti adempimenti :
  - a) la nuova disciplina dell'ARPAC;
  - b) le modalità di coordinamento dell'ARPAC con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario della Regione Campania, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 3**  
**Finalità dell'ARPAC**

1. L'ARPAC concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile della qualità dell'ambiente in Campania, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di cui agli articoli 11 e 16, finalizzate alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente e della salute.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 4**  
**Natura giuridica**

1. L'ARPAC è un Ente Strumentale della Regione Campania con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia giuridica, tecnico-scientifica, gestionale, organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L'ARPAC organizza e svolge le proprie attività secondo i principi di imparzialità, terzietà, partecipazione, cooperazione, trasparenza ed informazione.
3. L'ARPAC ha sede a Napoli.
4. Il logo dell'Agenzia è adottato dal Direttore Generale, e approvato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 5**  
**Funzioni della Regione**

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico generale in materia di prevenzione e protezione ambientale.
2. La Giunta regionale, in base alle determinazioni del Consiglio regionale, provvede, alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento in materia di prevenzione e protezione dell'ambiente in Campania, in particolare mediante :
  - a) la definizione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione, degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
  - b) l'approvazione del Piano regionale di intervento in materia ambientale (Piano di Azione Ambientale);
  - c) la promozione del più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
  - d) la promozione del più ampio coordinamento operativo e interfunzionale tra Enti, Istituzioni, Autorità e strutture della Regione in materia di emergenze ambientali;
  - e) la promozione della collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali;
  - f) l'assunzione di atti di indirizzo e coordinamento per i soggetti istituzionali;
  - g) la promozione della collaborazione interforze per la lotta alla criminalità in materia ambientale.
  - h) l'esercizio dei poteri sostitutivi necessari.
3. Le attività di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il supporto alle funzioni regionali sono assicurate dall'Area Generale di Coordinamento (A.G.C.) competente dell'Assessorato all'Ambiente, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni della Giunta regionale.
4. Al fine della predisposizione del Piano triennale e annuale delle attività dell'ARPAC, di cui all'articolo 28, la competente A.G.C. dell'Assessorato all'Ambiente, previa specifica consultazione di tutte le AA.GG.C. interessate della Giunta regionale, in relazione alla trasversalità della materia ambientale, trasmette all'ARPAC entro il 15 settembre di ogni anno, il documento di previsione del fabbisogno di prestazioni dell'Agenzia di cui all'articolo 11, anche in relazione alle partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, istruttorie, Conferenze di Servizi, e ai relativi criteri e modalità partecipative.
5. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente in Campania, pubblicando, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente corredata dei dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPAC e delle Autonomie Locali.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 6**

**Rapporti con le autonomie locali, enti e istituzioni**

1. L'ARPAC fornisce alla Regione le conoscenze, i dati, le informazioni e il supporto tecnico-scientifico necessario ai fini della elaborazione degli indirizzi programmatici regionali in materia di prevenzione e tutela ambientale, nonché della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania di cui al comma 5 dell'articolo 5.
2. L'ARPAC fornisce prestazioni, consulenze, pareri, elaborati progettuali e di intervento agli Assessorati regionali, nei modi e nelle forme concordati fra le parti interessate, sulla base del documento di cui all'articolo 5, comma 4.
3. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, gli enti parco regionali, il Servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPAC.
4. Per la definizione delle attività tecniche di cui all'articolo 11 a supporto delle funzioni dei soggetti di cui al comma 3, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPAC, la Regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i suddetti soggetti. A tal fine è convocata un'apposita riunione del Comitato Regionale di Indirizzo, di cui all'articolo 21, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni e protocolli attuativi. Sull'ipotesi di accordo di programma il Comitato Regionale di Indirizzo acquisisce il parere dei Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b). L'accordo di programma è definito entro sei mesi dall'insediamento del Comitato Regionale di Indirizzo.
5. Al fine della predisposizione del Piano triennale e annuale delle attività dell'ARPAC, i soggetti di cui al comma 3, provvedono a trasmettere ai Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica di cui all'articolo 29, entro il 15 settembre di ogni anno, il documento di previsione del fabbisogno di prestazioni dell'Agenzia di cui all'articolo 11, anche in relazione alle partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, istruttorie, Conferenze di Servizio.
6. L'ARPAC fornisce prestazioni, consulenze, pareri, elaborati progettuali e di intervento ai soggetti di cui al comma 3, per l'esercizio delle attività di competenza, nei modi e nelle forme concordati fra le parti interessate, nell'accordo di programma, nelle convenzioni e nei protocolli operativi di cui al comma 4, sulla base del documento di cui al comma 5.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 4, la Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2, comma 2, della Legge 61/1994 per l'utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPAC per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale. A tal fine, la valutazione degli elementi e delle condizioni delle convenzioni, da realizzarsi mediante specifici protocolli attuativi, sarà effettuata nella riunione del Comitato Regionale di Indirizzo di cui al comma 4. Le convenzioni sono definite, sentiti i Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica, entro sei mesi dall'insediamento dei Comitati stessi.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

8. I soggetti di cui al comma 3 possono stipulare ulteriori convenzioni con l'ARPAC per prestazioni aggiuntive, fra quelle individuate dall'articolo 11, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
9. Le convenzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 regolano, altresì, i rapporti finanziari e gli obblighi conseguenti.
10. L'assenza di accordi, convenzioni e protocolli attuativi vincola l'ARPAC ad attenersi prioritariamente ed esclusivamente al Piano triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 28.
11. I soggetti di cui al comma 3 trasmettono all'Assessore regionale all'Ambiente i dati di rispettiva competenza in relazione alla disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 5.
12. I rapporti con l'Università, con Consorzi universitari e con Enti di ricerca pubblici nazionali sono regolamentati da apposite convenzioni.
13. Compatibilmente con i compiti di istituto e con gli impegni derivanti dalle prestazioni previste nel Piano triennale e annuale delle attività, le articolazioni organizzative centrali o territoriali possono svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica ed effettuare prestazioni analitiche a favore di istituzioni pubbliche, a pagamento, nel rispetto di apposito tariffario, aggiornato in funzione dei valori annuali di inflazione registrati dall'ISTAT.
14. Nel caso di maggiore rilievo delle attività di consulenza e/o di supporto tecnico scientifico dell'ARPAC con soggetti terzi pubblici, i relativi rapporti dovranno essere regolamentati da appositi accordi di programma e convenzioni.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 7**  
**Rapporti con altri enti pubblici**

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 11, l'ARPAC collabora con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la prevenzione e protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti e istituzioni pubbliche, anche per la attività di ricerca applicata, finalizzata, in particolare, al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficacia dei processi di prevenzione e protezione ambientale.
2. L'ARPAC può stabilire rapporti, attraverso apposite convenzioni, con altri Enti e strutture pubbliche, nazionali e regionali, operanti nel campo della ricerca ambientale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 8**

**Esercizio coordinato e integrato delle funzioni in materia di ambiente e salute**

1. L'ARPAC e i Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria, nel rispetto delle autonomie tecniche e professionali.
2. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture provinciali dell'ARPAC e i Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica di cui all'articolo 29.
3. I dati di rilievo sanitario, come individuati nell'accordo di programma di cui all'articolo 6, sono comunicati dall'ARPAC al Dipartimento di prevenzione del Servizio sanitario regionale competente per territorio.
4. La Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze, tra l'ARPAC e il Servizio sanitario regionale, in base al Capo II della presente legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 9**  
**Controllo e vigilanza sull'ARPAC**

1. L'ARPAC è sottoposta, in conformità allo Statuto della Regione Campania (LR 6/2009, art.26, comma 4, lettera p), alla vigilanza del Consiglio regionale in relazione ai servizi erogati in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente.
2. L'ARPAC è sottoposta alla vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, in particolare :
  - a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per l'ARPAC al fine di garantire la conformità agli atti di pianificazione della Regione, tenuto conto delle proposte del Co.R.I. e sentito il Direttore Generale;
  - b) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
  - c) verifica sulla base dei documenti degli organi dell'ARPAC, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione degli specifici atti e disporre ispezioni;
  - d) esercita il potere sostitutivo, di cui all'articolo 10;
  - e) esercita il controllo sugli organi, dichiarando la loro decadenza in caso di violazioni di disposizioni normative e della presente legge, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e contestuale nomina di commissari, che durano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi;
  - f) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti di cui al successivo comma 4.
4. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:
  - a) il programma triennale e annuale delle attività, corredato del programma di investimenti;
  - b) il bilancio triennale e annuale di previsione;
  - c) gli impegni di spesa pluriennali;
  - d) il conto consuntivo;
  - e) la dotazione organica;
  - f) il regolamento per l'organizzazione;
  - g) la Carta dei servizi e delle attività;
  - h) il tariffario.
5. La Giunta regionale esercita il controllo su tali atti mediante :
  - a) l'apposizione del visto di congruità sugli atti di cui al comma 4 e su quelli vincolanti il patrimonio dell'ARPAC, entro trenta giorni dal ricevimento;
  - b) la continua attività di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le competenti AA.GG.C. individuate dal Presidente della Giunta regionale;
  - c) l'applicazione dell'articolo 10 della presente legge.
6. Gli atti deliberativi di cui al comma 4, predisposti dal Direttore Generale sono corredati delle relazioni del Collegio dei Revisori, relativamente alle lettere a) b), c), d), e del Comitato Regionale d'Indirizzo.
7. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi dal Direttore Generale dell'ARPAC, anche in via telematica, entro cinque giorni dalla loro adozione al Presidente della Giunta regionale, al Co.R.I. e al Collegio dei Revisori di cui all'articolo 20.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

8. La Giunta regionale, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera a), può chiedere il riesame o annullare gli atti di cui al comma 4, in quanto non conformi agli indirizzi della Regione o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione, entro trenta giorni dal ricevimento. L'ARPAC è tenuta a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego nei successivi dieci giorni. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dall'Ente o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui sopra, può sciogliere o rimuovere gli organi, anche singolarmente, dell'ARPAC.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo, le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legislazione regionale.
10. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato riferisce annualmente, entro il mese di dicembre, al Consiglio regionale sull'andamento delle attività di controllo e vigilanza esercitata sull'ARPAC.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 10**  
**Poteri sostitutivi**

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte degli organi dell'ARPAC nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive regionali, nonché in tutti i casi di inadempienza agli adempimenti della presente legge e, più in generale, agli obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## CAPO II ATTIVITÀ DELL'ARPAC

### Art. 11

#### Attività istituzionali dell'ARPAC

1. Le attività istituzionali dell'ARPAC sono le attività tecnico-scientifiche svolte a favore dei Comuni, in forma singola o associata, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane, degli enti parco regionali, del Servizio sanitario regionale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche nell'interesse della collettività e relative a :
  - a) il controllo e il monitoraggio ambientale, come definiti all'articolo 12;
  - b) il supporto tecnico-scientifico, come definito all'articolo 13;
  - c) l'elaborazione e la presentazione dei dati ambientali, come definiti all'articolo 14;
  - d) l'informazione, la comunicazione, l'educazione ambientale, come definiti all'articolo 15.
2. L'ARPAC svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
3. La Carta dei servizi e delle attività di cui all'articolo 19 definisce le attività istituzionali, di cui al comma 1, che l'ARPAC è tenuta a svolgere (articolo 17) con riferimento alle matrici di cui al comma 2.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ARPAC, in particolare :
  - a) effettua sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, monitoraggi, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco;
  - b) effettua analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
  - c) procede all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello Regionale e degli Enti locali;
  - d) provvede alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;
  - e) provvede alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
  - f) compie studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali;
  - g) procede alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
  - h) effettua studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito alla prevenzione di ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela;
  - i) formula pareri e proposte, predispone elaborati progettuali, trasmette alla Giunta regionale i dati per la stesura della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania, di cui al comma 5 dell'articolo 5;
  - j) garantisce l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale; coopera a livello tecnico e scientifico con l'ISPRA e il sistema nazionale delle Agenzie per l'ambiente, ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore;
  - k) garantisce il supporto tecnico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di valutazione ambientale, autorizzazione ambientale e grandi opere;
  - l) garantisce il supporto tecnico in materia di aziende a rischio di incidenti rilevanti;
  - m) garantisce il supporto tecnico all'Autorità competente in materia di danno ambientale;
  - n) garantisce il supporto tecnico alla redazione dei Piani settoriali di intervento in materia ambientale : tutela delle acque, della qualità dell'aria, del suolo, dei rifiuti, degli agenti fisici;



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*· Servizio Assemblea*

- o) garantisce la gestione dei catasti dei dati ambientali prevista dalla normativa nazionale e regionale;
  - p) garantisce il supporto tecnico-scientifico alle autorità territoriali e/o settoriali, previste dalla normativa nazionale e regionale;
  - q) garantisce il supporto tecnico in materia di sistemi di gestione ambientale, processi partecipativi in materia di sostenibilità ambientale, contabilità ambientale, ecogestione;
  - r) garantisce interventi di pronta disponibilità in caso di emergenze;
  - s) segnala alle Autorità competenti le violazioni in materia ambientale.
5. Le attività di cui al comma 4, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.
6. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, e più in generale alle attività sanitarie, il Servizio sanitario regionale si avvale dell'ARPAC e dell'Istituto Zoo profilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Campania e Calabria).



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 12**

**Attività di controllo e monitoraggio ambientale**

1. Le attività di controllo ambientale consistono nel campionamento, nell'analisi e misura, e nell'ispezione, finalizzate alla verifica del rispetto delle norme ambientali, nonché delle prescrizioni emanate in fase di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le attività di monitoraggio ambientale consistono nella rilevazione dello stato qualitativo delle componenti ambientali, finalizzata alla valutazione dello stesso e alla stima delle pressioni e degli impatti, attività propedeutiche ai processi di pianificazione settoriali (aria, acque, suolo, agenti fisici).
3. L'ARPAC assume come linea strategica l'innovazione e il miglioramento continuo, in termini di efficacia, efficienza ed economicità gestionale, delle attività di monitoraggio ambientale, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, finalizzandole sempre più alle attività ad elevato valore aggiunto per la prevenzione e tutela dell'ambiente.
4. Attese le disposizioni dell'articolo 18, le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.





*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 13**  
**Attività di supporto tecnico-scientifico**

1. Le attività di supporto tecnico-scientifico consistono nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'articolo 11 nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento alla formulazione di pareri, valutazioni tecniche e proposte.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art.14**

**Attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali**

1. Le attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali, consistono nella :
  - a) raccolta sistematica, organizzazione, elaborazione e presentazione (report) dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 11 e 16 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esso è finalizzato a fornire un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato, anche al fine della redazione della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania, di cui al comma 5 dell'articolo 5;
  - b) gestione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), parte integrante del sistema informativo regionale, secondo le specifiche normative e disposizioni in materia, raccordandosi, in tale quadro, con i sistemi informativi settoriali regionali ed operando come riferimento regionale rispetto al corrispondente Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA);Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 11 e 16 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato.
2. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall'ARPAC nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell'informazione e di sistema informativo regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art.15**

**Attività di informazione, comunicazione, educazione ambientale**

1. Le attività di informazione, comunicazione, educazione ambientale consistono nel :
  - a) garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico, relativa ai dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali o comunque ad altro titolo detenuti e validati, alle pressioni, le loro cause, agli impatti sull'ambiente ed il suo stato, anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);
  - b) fornire ed ottenere informazioni e per intraprendere un dialogo con le parti interessate interne ed esterne, al fine di stimolare una comprensione comune sui temi, sugli aspetti e sulle prestazioni ambientali, e di incentivare una partecipazione concreta alla sostenibilità ambientale;
  - c) promuovere una educazione alla sostenibilità che integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della tutela della salute, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 16**

**Attività istituzionali connesse alla tutela della salute**

1. La Carta dei servizi e delle attività di cui all'articolo 19 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAC è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell'ambito delle direttive regionali di cui all'articolo 27, la Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPAC e le strutture del Servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 17**  
**Classificazione delle attività istituzionali dell'ARPAC**

1. Le attività istituzionali dell'ARPAC sono classificate, sulla base delle esperienze consolidate nel sistema nazionale delle ARPA/APPA, in :
  - a) obbligatorie :
    - in quanto previste dalla normativa statale e regionale e dalla presente legge, dagli atti di programmazione regionale, così come riportate nella carta dei servizi. Il concetto di obbligatorietà è quindi per gli utenti, che devono utilizzare l'Agenzia per determinate funzioni;
  - b) non obbligatorie :
    - quelle che gli Enti possono, discrezionalmente, richiedere all'ARPAC;
    - quelle eccedenti il livello dell'attività obbligatoria prevista nella Carta dei servizi;
    - ulteriori attività, individuate nella Carta dei servizi, come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute.
2. Le prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, se inerenti alle attività istituzionali dell'ARPAC e oggetto di specifica previsione di risorse da impegnare (come attestate e nei limiti del programma annuale delle attività), da parte dell'Autorità stessa, sono obbligatorie e non sono assoggettate ad alcun onere e pertanto le spese a copertura dei costi sostenuti sono a carico del bilancio dell'Agenzia stessa.
3. Le prestazioni richieste dalle Forze dell'Ordine, se inerenti alle attività istituzionali dell'ARPAC e oggetto di specifica previsione di risorse da impegnare (come attestate e nei limiti del programma annuale delle attività), da parte delle singole Autorità, sono obbligatorie e non sono assoggettate ad alcun onere e pertanto le spese a copertura dei costi sostenuti sono a carico del bilancio dell'Agenzia stessa.
4. Nei casi di assenza dei documenti previsionali di cui ai commi 2 e 3, l'ARPAC è tenuta a conformarsi all'articolo 28, comma 5.
5. Le prestazioni richieste dai Commissari per la gestione delle emergenze ambientali sono regolate da specifici accordi stipulati con la Regione. Le modalità di collaborazione e i costi delle attività rese dall'ARPAC sono definiti negli accordi stessi.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 18**

**Attività istituzionali rese a soggetti privati**

1. Costituiscono altresì attività istituzionali le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti sulla base della normativa ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAC.
2. L'ARPAC fornisce prestazioni a favore di privati, garantendo l'imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate.
3. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l'ARPAC non eroga prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.
4. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui al presente articolo sono a totale carico del soggetto privato richiedente.
5. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l'inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all'articolo 33 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito in base al tariffario dell'ARPAC.
6. Al di fuori dei casi previsti dai commi 4 e 5, i costi delle attività rese dall'ARPAC a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati sottoscrittori, in attuazione del principio della precauzione di cui all'articolo 3 ter del D.Lgs. 152/2006, e recepiti nel programma annuale delle attività di cui all'articolo 28, sono definiti negli accordi stessi.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 19**  
**Carta dei servizi e delle attività**

1. Il Direttore Generale adotta la Carta dei servizi e delle attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, nonché degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel Piano regionale di azione ambientale nel Piano sanitario regionale e in conformità allo schema di cui all'allegato 1 e la trasmette alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, previa acquisizione del parere del Co.R.I. di cui all'articolo 21, e per la prima approvazione, dalla competente commissione consiliare, delibera l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della Carta.
3. La Carta definisce le attività istituzionali dell'ARPAC nell'ambito di quelle indicate agli articoli 11 e 16, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 49.
4. La Carta elenca altresì le prestazioni rese a soggetti privati di cui all'articolo 18.
5. La Carta è elaborata in base allo schema di cui all'allegato 1 che definisce:
  - a) gli ambiti delle attività istituzionali di cui all'articolo 11, comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - b) i dati e le informazioni che la Carta deve riportare per ciascuna attività con particolare riferimento alla tipologia, al livello dell'attività cioè agli standard qualitativi e quantitativi dell'attività medesima, al soggetto beneficiario, al costo, agli eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od all'atto di programmazione che tale attività prevede.
6. Lo schema di cui all'allegato 1 è aggiornato e modificato con deliberazione del Direttore Generale, previa acquisizione del parere del Co.R.I. e sentiti i Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**CAPO III**  
**ORGANI DELL'ARPAC**

**Art. 20**  
**Organi**

1. Sono organi dell'ARPAC :
  - a) il Comitato Regionale di Indirizzo;
  - b) il Direttore Generale;
  - c) il Collegio dei Revisori.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 21**  
**Comitato regionale di indirizzo**

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di prevenzione e tutela ambientale, è istituito con delibera di Giunta regionale il Comitato Regionale di Indirizzo (Co.R.I.).
2. Il Co.R.I. è l'organo di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAC. Il Co.R.I. si raccorda con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'art.7 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in conformità all'ordinamento della Regione Campania e ai principi contenuti negli articoli indicati nel comma 2 dell'articolo 16 del richiamato decreto. Il Co.R.I., in particolare :
  - a) ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale;
  - b) esprime pareri su tutti gli atti di cui all'articolo 9, comma 4, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
  - c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito all'attività dell'ARPAC, anche in relazione alla valutazione annuale e di fine incarico del Direttore Generale;
  - d) formula, entro il 10 ottobre di ogni anno, proposte per la definizione delle direttive regionali, di cui all'articolo 27, e degli obiettivi strategici triennali e annuali per le attività dell'ARPAC, e i criteri di verifica dei risultati del Direttore Generale, anche sulla base del piano regionale di azione ambientale, del piano sanitario regionale e delle proposte dei Comitati Provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica di cui all'articolo 29 e delle osservazioni acquisite nelle Conferenze pubbliche permanenti, di cui all'articolo 47, comma 3, e delle risorse rese disponibili;
  - e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e dell'attività dell'ARPAC.
3. Il Co.R.I. è istituito dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ed è composto da:
  - a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
  - b) l'Assessore regionale alla sanità;
  - c) l'Assessore regionale alle attività produttive;
  - d) gli Assessori provinciali del settore;
  - e) tre Sindaci, in rappresentanza dei comuni, designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
  - f) il rappresentante di una comunità montana, designato dall'UNCHEM;
  - g) il rappresentante di un ente parco designato dal coordinamento parchi della Regione Campania.
4. L'operatività del Co.R.I. costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività dell'ARPAC.
5. Alle riunioni del Co.R.I. :
  - a. partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAC e il dirigente della A.G.C. competente;



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

- b. sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, n.3 rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, n.3 rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, n.3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per le determinazioni relative al Piano triennale e annuale delle attività, alla Carta dei servizi e al tariffario, nonché per le determinazioni individuate dalla Giunta regionale per il funzionamento del Co.R.I. di cui al successivo comma 15.
6. La Giunta regionale può anche prevedere la richiesta di pareri al Consiglio delle autonomie locali, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (artt.23 e 24 della L.R. 6/2009).
7. Il Co.R.I. dura in carica per un periodo coincidente con quella della legislatura regionale.
8. Ai componenti del Comitato non compete alcuno emolumento.
9. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione ambientale sono trasmessi al Co.R.I. tutti gli atti della Giunta regionale che possono avere implicazioni sugli aspetti ambientali.
10. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Co.R.I. è supportato da un gruppo di lavoro operativo permanente i cui componenti, esperti nelle materie di competenza del Comitato, sono individuati dal Presidente della Giunta regionale, di norma, nell'ambito della struttura tecnica della Giunta regionale. I componenti del gruppo di lavoro sono nominati contestualmente alla istituzione del Co.R.I. Il gruppo di lavoro ha la stessa durata in carica del Co.R.I. Il gruppo di lavoro alla prima seduta del Co.R.I. provvede a individuare il coordinatore che esercita anche la funzione di segretario del Comitato stesso. I componenti del gruppo di lavoro sono sostituiti in caso di dimissioni, di morte o qualsiasi altro motivo che determini una vacanza, dal Presidente della Giunta regionale, contestualmente al verificarsi dell'evento segnalato dal segretario del Co.R.I. o dal gruppo stesso.
11. Il Co.R.I. può essere sciolto o rimosso dal Presidente della Giunta regionale, informato il Consiglio regionale, previa diffida, per impossibilità di funzionamento o inadempienza dei compiti attribuiti, violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento o rimozione viene nominato il nuovo Comitato.
12. In caso di inadempienza del Co.R.I. in relazione ai compiti di indirizzo e verifica dei risultati dell'ARPAC, il Presidente della Giunta regionale, al fine di non inficiare il buon andamento dell'attività dell'Agenzia, informato il Consiglio regionale, avoca a sé tali compiti, utilizzando allo scopo il gruppo di lavoro operativo permanente del Co.R.I. e la competente Area Generale di Coordinamento, e garantendo, in ogni caso, quanto previsto al comma 5.
13. I componenti del Co.R.I. possono essere dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di decadenza è deliberata dalla Giunta regionale che, contestualmente al verificarsi della condizione di cui sopra, come attestata dal segretario del Co.R.I., delibera la sostituzione del componente, ed è comunicata al Consiglio regionale. Il componente del Co.R.I. subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Con tale modalità si fa luogo alla sostituzione anche in caso di dimissioni, di morte o qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

14. L'assenza delle relazioni del Co.R.I. allegata ai seguenti atti di governo strategico dell'ARPAC :
- a) il piano triennale e annuale delle attività, corredato del programma di investimenti;
  - b) il bilancio triennale di previsione;
  - c) gli impegni di spesa pluriennali;
  - d) il conto consuntivo;
  - e) la dotazione organica;
  - f) il regolamento per l'organizzazione;
  - g) la Carta dei servizi e delle attività;
  - h) il tariffario.

costituisce motivazione per sciogliere o rimuovere, secondo le specifiche modalità, tale organo dell'ARPAC e ricorrere, nelle more della nuova costituzione del Comitato, alla previsione del comma 11.

15. Il funzionamento del Co.R.I. è disciplinato nel regolamento predisposto dal Presidente del Comitato stesso. Esso è approvato dal Co.R.I. entro 30 giorni dall'insediamento.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 22**  
**Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta medesima, sentito il parere del Consiglio regionale, e scelto, a seguito di avviso pubblico da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione Campania, fra soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti :
  - età non superiore ai sessantacinque anni,
  - idonea laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche,
  - comprovate professionalità e competenze tecniche in materia di prevenzione e protezione ambientale,
  - comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, e comunque non oltre i due anni precedenti, in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private, operanti nel settore ambientale ed equiparabili all'ARPAC per entità di bilancio, complessità organizzativa e dotazione organica.
2. L'incarico di Direttore Generale è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso è rinnovabile per una sola volta, ma non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale.
4. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività, è incompatibile con le altre attività professionali e cariche elettive pubbliche e per chi abbia riportato condanne penali, e se proveniente dai ruoli dell'ARPAC o di altra pubblica amministrazione, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPAC.
5. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAC ed esercita tutti i poteri di controllo di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Co.R.I. e del Collegio dei Revisori.
6. Il Direttore Generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, si avvale del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo, che esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare e relativi alle materie di competenza.
7. Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore Tecnico-Scientifico e/o dal Direttore Amministrativo devono essere motivati.
8. Il Direttore Tecnico-Scientifico e il Direttore Amministrativo dell'ARPAC sono nominati dal Direttore Generale con provvedimento motivato e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il Direttore Generale provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

9. Essi sono scelti, a seguito di avviso pubblico da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel bollettino ufficiale della Regione Campania, fra soggetti :
  - a) di età non superiore ai sessantacinque anni,
  - b) in possesso di idonea laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche per il Direttore Tecnico-Scientifico e giuridiche o economiche per il Direttore Amministrativo;
  - c) il Direttore Tecnico-Scientifico, deve aver maturato un'esperienza manageriale almeno quinquennale, e comunque non oltre i due anni precedenti, in qualifiche dirigenziali, e una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, in enti o aziende pubbliche o private equiparabili ad ARPAC per entità di bilancio, complessità organizzativa e dotazione organica;
  - d) il Direttore Amministrativo, deve aver maturato un'esperienza manageriale almeno quinquennale, e comunque non oltre i due anni precedenti, in qualifiche dirigenziali, e una particolare specializzazione professionale e culturale, desumibile da documentate esperienze di lavoro in materia di gestione amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti di gestione economica, giuridica e contrattuale (CC.CC.NN.L. applicati nell'ARPAC), in enti o aziende pubbliche o private equiparabili ad ARPAC per entità di bilancio, complessità organizzativa e dotazione organica.
10. L'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico e Direttore Amministrativo è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso è rinnovabile per una sola volta, ma non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
11. L'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico e Direttore Amministrativo ha carattere di esclusività, è incompatibile con le altre attività professionali e cariche elettive pubbliche, e se proveniente dai ruoli dell'ARPAC o di altra pubblica amministrazione, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPAC.
12. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei dirigenti responsabili delle AA.GG.C. della Regione Campania.
13. Il trattamento economico spettante al Direttore Tecnico-Scientifico e al Direttore Amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza del comparto Sanità.
14. Il Presidente della Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e ne verifica il raggiungimento, in base alla proposta degli organismi preposti alla valutazione della dirigenza di vertice dell'amministrazione regionale e sentito il Co.R.I. e il Collegio dei Revisori, anche ai fini della corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.
15. I contratti del Direttore Generale, del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo, oltre alla componente variabile della retribuzione annua connessa ai risultati raggiunti, non possono prevedere nessuna tipologia di *benefit*.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

16. Il Direttore Generale definisce gli obiettivi annuali per il Direttore Tecnico-Scientifico e per il Direttore Amministrativo e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini della corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.
17. Il Presidente della Giunta regionale, informato il Consiglio regionale, provvede alla risoluzione del contratto del Direttore Generale nei casi previsti dalla normativa vigente o dal contratto medesimo.
18. Il Direttore Generale assicura la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'ARPAC, nonché la sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva, avvalendosi del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico.
19. Il Direttore Generale provvede alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico entro sessanta giorni dalla sua nomina.
20. Gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico-Scientifico non possono restare vacanti per un periodo superiore a sessanta giorni.
21. In caso di assenza, o impedimento del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico-Scientifico, nelle more della nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte per un periodo non superiore a sessanta giorni da dirigenti afferenti alle rispettive direzioni su delega del Direttore Generale. Lo svolgimento delle relative funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo. Nei casi di assenza o impedimento che si prolunghino oltre sessanta giorni continuativi il Direttore Generale provvede a nominare il sostituto in conformità alle procedure di cui al presente articolo.
22. In caso di revoca del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico-Scientifico, o di decadenza per altri motivi previsti dall'ordinamento, le relative funzioni sono svolte per un periodo non superiore a sessanta giorni da dirigenti afferenti alle rispettive direzioni su delega del Direttore Generale. Lo svolgimento delle relative funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo.
23. La nomina del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico-Scientifico, in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, è effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.
24. I contratti del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico-Scientifico prevedono la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla dall'ordinamento regionale ed inoltre, in caso di mancato rispetto delle direttive e degli obiettivi del Direttore Generale, nonché del programma annuale delle attività, per cause imputabili alla loro responsabilità. La procedura di revoca è preceduta dalla contestazione degli addebiti.
25. Gli adempimenti connessi all'avviso pubblico e all'istruttoria per la selezione del Direttore Generale sono effettuati dalla competente A.G.C. della Giunta regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 23**  
**Sostituzione del Direttore Generale**

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Tecnico-Scientifico, su delega del Direttore Generale medesimo.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, che si protragga oltre sessanta giorni continuativi, il Presidente della Giunta regionale sostituisce il Direttore Generale.
3. In caso di revoca del Direttore Generale o di sua decadenza per altri motivi previsti dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo direttore, incarica della gestione dell'Ente, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il Direttore Tecnico-Scientifico o il Direttore Amministrativo in base alla delega di cui al comma 1.
4. Nei casi di assenza del Direttore Generale non previsti dal presente articolo il Presidente della Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo direttore, e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, incarica della gestione dell'Ente un dirigente dell'A.G.C. competente della Giunta Regionale.
5. Lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4 non dà diritto a compenso aggiuntivo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 24**

**Cessazione dall'incarico di Direttore Generale**

1. La nomina del Direttore Generale, in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, è effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.
2. Il contratto del Direttore Generale prevede la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla dall'ordinamento regionale ed inoltre, in caso di mancato rispetto delle direttive e degli obiettivi strategici regionali annuali e triennali, nonché del piano annuale delle attività, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale. La procedura di revoca è preceduta dalla contestazione degli addebiti.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 25**  
**Prerogative e compiti del Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale rappresenta legalmente l'ARPAC ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva dell'Ente, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 27.
2. Il Direttore Generale provvede, in particolare, :
  - a) all'adozione di tutti gli atti di alta amministrazione e soggetti alla vigilanza da parte della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa e/o dalle direttive regionali in materia;
  - b) consulta i dirigenti in merito alle direttive generali della Giunta regionale contenenti gli indirizzi strategici per l'ARPAC, di cui agli articoli 9 e 27 della presente legge;
  - c) alla predisposizione della proposta della Carta di cui all'articolo 19;
  - d) alla adozione della proposta del Piano triennale ed annuale delle attività di cui all'articolo 28;
  - e) alla direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture agenziali;
  - f) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
  - g) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
  - h) all'adozione e alla modifica del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 31;
  - i) all'approvazione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 32, di disciplina interna dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento dell'Agenzia;
  - j) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo;
  - k) alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all'articolo 40;
  - l) alla definizione degli obiettivi pluriennali e annuali dei programmi agenziali da attuare nel quadro del Piano triennale ed annuale delle attività, con indicazione contestuale delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dalle direzioni agenziali;
  - m) all'adozione di direttive generali annuali per l'azione e la gestione dell'Agenzia, sulle basi delle direttive e gli obiettivi strategici regionali;
  - n) alla approvazione degli obiettivi strategici ed operativi del programma annuale delle attività;
  - o) alla definizione delle modalità di collegamento ed integrazione del Piano di *performance* previsto dalla normativa vigente con il processo e i documenti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio;
  - p) alla verifica ed al controllo annuale dei risultati della gestione e alle direttive generali impartite, con il supporto del sistema integrato e coordinato di valutazione delle risorse umane;
  - q) all'assegnazione delle risorse umane, delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture agenziali, sulla base delle previsioni dei dirigenti, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
  - r) alla gestione del patrimonio e delle risorse umane;
  - s) alla verifica e alla assicurazione dei livelli di qualità dei prodotti e dei servizi erogati dalle articolazioni organizzative;
  - t) alla redazione e l'invio, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale, al Co.R.I., al Collegio dei Revisori e ai Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica, di una relazione sull'avanzamento del piano annuale delle attività;
  - u) alla redazione e l'invio, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale, al Co.R.I., al Collegio dei Revisori e ai Comitati provinciali di indirizzo,



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

coordinamento e verifica, di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, allegata al rendiconto generale;

- v) alla stipula di contratti e convenzioni;
  - w) all'approvazione dei programmi operativi delle direzioni agenziali;
  - x) alla delega ai dirigenti al fine dell'adozione degli atti di gestione;
  - y) alla nomina dei componenti del sistema integrato e coordinato di valutazione delle risorse umane;
  - z) al conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi al personale non dirigenziale previsti da istituti contrattuali;
  - aa) alla determinazione dei criteri in materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo dell'ARPAC;
  - bb) alle relazioni sindacali;
  - cc) a mantenere i rapporti con le Associazioni di categoria, con le Associazioni ambientaliste ed, in genere, con le Associazioni portatrici di interessi collettivi sono intrattenuti dal Direttore Generale dell'ARPAC, se non espressamente delegate ad altre Direzioni dell'Agenzia;
  - dd) all'adozione di tutti gli atti obbligatori che la normativa e/o i regolamenti attribuiscono alla sua diretta competenza in quanto titolare della funzione di governo dell'Agenzia.
3. Il Direttore Generale ha altresì, in relazione al riconoscimento della titolarità dei poteri di gestione, la responsabilità complessiva dell'Agenzia relativa all'esercizio di funzioni non afferenti agli atti di governo e non delegate ai dirigenti.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza processuale e delibera in ordine alle liti attive e passive dell'ente.
5. Il Direttore Generale è il datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Decorsi i tempi per gli adempimenti a carico del Direttore Generale previsti dalla presente legge e dalla normativa applicabile, si fa ricorso alla previsione dell'articolo 10.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 26**  
**Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il Collegio è nominato, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale, unitamente ai supplenti e con l'individuazione del Presidente.
3. La durata in carica del Collegio coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio :
  - a) esercita la vigilanza sulla regolarità della gestione e della corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità, finanziarie e fiscali anche collaborando con il Direttore Generale, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti;
  - b) verifica, di norma, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
  - c) redige semestralmente una relazione sulle attività di cui alle lettere a) e b), anche sulla base della relazione semestrale del Direttore Generale sull'attuazione del programma annuale delle attività, e la trasmette ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, al Co.R.I. e al Direttore Generale;
  - d) esprime parere obbligatorio sul :
    - bilancio triennale e annuale di previsione, incluso il programma di investimenti;
    - gli impegni di spesa pluriennali;
    - conto consuntivo;
  - e) redige la relazione sui bilanci;
  - f) redige, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sul rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore Generale, e la trasmette ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, al Co.R.I. e al Direttore Generale, con la quale viene attestata la corrispondenza del medesimo alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  - g) adempie alle competenti verifiche e comunicazioni previste in materia di contrattazione integrativa agenziale.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti soggetti ad esame, il Collegio notifica al Direttore Generale gli eventuali rilievi. In assenza di rilievi il Collegio deve, in ogni caso, darne riscontro scritto, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, al Direttore Generale. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, il Collegio provvede a segnalare con immediatezza le stesse al Presidente della Giunta e al Consiglio regionale, nonché a Enti, Istituzioni e Autorità in conformità alla normativa.
6. I componenti del Collegio hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ARPAC.
7. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta una indennità annua lorda la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 10 per cento ed al 7 per cento del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al netto della retribuzione di risultato.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

8. La nomina di componenti del Collegio, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un componente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sua sostituzione. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Collegio.
9. Il Collegio può essere sciolto o rimosso dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, previa diffida, per violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento o rimozione viene nominato il nuovo Collegio.
10. L'assenza delle relazioni del Collegio dei Revisori :
  - bilancio triennale e annuale di previsione, incluso il programma di investimenti;
  - gli impegni di spesa pluriennali;
  - conto consuntivo;costituisce motivazione per sciogliere o rimuovere, secondo le specifiche modalità, tale organo dell'ARPAC e ricorrere alla previsione del comma 10.
11. Il funzionamento del Collegio dei Revisori è disciplinato da specifico regolamento predisposto dal Presidente, da adottare entro trenta giorni dalla nomina.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'ordinamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## CAPO VI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPAC

### Art. 27 Direttive regionali annuali

1. La Giunta regionale approva, in coerenza con il Piano regionale di intervento in materia ambientale di cui all'articolo 5, comma 2, sentito il Consiglio regionale e tenuto conto delle proposte del Co.R.I., entro il 10 ottobre di ogni anno le direttive per l'ARPAC, individuando in particolare :
  - a) gli indirizzi per l'elaborazione del Piano triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 28;
  - b) i criteri per l'integrazione tra ARPAC e le strutture del Servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 16.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono approvate, tenuto conto delle proposte/osservazioni:
  - a) dei Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica;
  - b) delle Conferenze pubbliche permanenti cui all'articolo 47.
3. Le direttive sono approvate con delibera del Presidente della Giunta regionale e trasmesse agli Organi dell'Agenzia.
4. L'emanazione delle direttive costituisce presupposto inderogabile per la funzionalità dell'ARPAC. Esse dovranno essere allegate ai seguenti atti, ai fini della approvazione degli stessi :
  - a) il Piano triennale e annuale delle attività, corredato del programma di investimenti;
  - b) il bilancio triennale di previsione;
  - c) il bilancio economico preventivo.
5. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 28**  
**Programmazione delle attività**

1. L'ARPAC svolge la propria attività sulla base di un Piano triennale e annuale che definisce, sulla base della Carta dei servizi di cui all'articolo 19 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'articolo 27, le linee strategiche delle attività che l'ARPAC è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché nel biennio successivo. In esso sono definiti, in particolare, obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive regionali. Il programma comprende, altresì, la programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane dell'ARPAC.
2. Il processo di programmazione, secondo la logica della condivisione degli obiettivi, della ricerca di sinergie con le realtà istituzionali locali, del raccordo con le altre realtà pubbliche e nel rispetto degli obiettivi e dei principi fissati a livello di programmazione regionale, si svolge secondo gli strumenti previsti dalla normativa, con particolare ricorso agli strumenti negoziali dell'accordo di programma, delle convenzioni e dei protocolli operativi.
3. Laddove la fase di pianificazione vede l'Agenzia impegnata nella definizione di proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di intervento sulla base delle direttive regionali, il processo di programmazione interno dà attuazione a tali obiettivi mediante l'individuazione delle modalità tecniche organizzative necessarie ed opportune per il conseguimento degli stessi, ed è articolato in fasi successive ed integrate, in particolare :
  - a) la presa d'atto e la valutazione delle scelte strategiche;
  - b) le modifiche o integrazioni o innovazioni da portare all'assetto organizzativo e funzionale dei servizi in relazione alle nuove scelte strategiche;
  - c) la predisposizione dei programmi da sviluppare previa definizione analitica dei fabbisogni di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie da impiegare.
4. Il Piano triennale e annuale delle attività contiene, tra l'altro, le prestazioni che l'ARPAC è tenuta a fornire alla Regione, al sistema delle autonomie locali, al Servizio sanitario regionale in relazione a quanto previsto negli accordi di programma di cui all'articolo 6 e nei documenti previsionali di cui agli articoli 5 e 6. Il programma contiene, tra l'altro, le prestazioni previste per attività :
  - a) a favore dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) in pronta disponibilità per emergenze ambientali al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
  - c) da svolgere al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
  - d) connesse alle partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, istruttorie, Conferenze di Servizi.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale tenuto conto delle direttive regionali, e delle osservazioni pertinenti e rilevanti delle Conferenze pubbliche permanenti di cui all'articolo 47, adotta e trasmette alla Giunta regionale, al Co.R.I. al Collegio dei Revisori, ed ai Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica, la proposta di Piano triennale e annuale delle attività e il relativo bilancio preventivo economico triennale e annuale. A tali documenti sono allegate le direttive regionali.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale e annuale delle attività e il relativo bilancio preventivo economico sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Co.R.I. e del Collegio dei Revisori.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

7. Nel corso dell'anno di riferimento il programma annuale delle attività può essere integrato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del Co.R.I. e delle proposte dei Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica. La modifica al programma annuale può prevedere ulteriori attività, nell'ambito di quelle indicate dalla Carta di cui all'articolo 19, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e che trovino opportuna copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 29**

**Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica**

1. Per l'ottimale realizzazione delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite negli accordi di programma, nelle convenzioni e nei protocolli operativi con gli Enti territoriali, ed al fine di garantire l'integrazione e il necessario coordinamento delle attività delle strutture provinciali dell'ARPAC, con le attività delle competenti strutture degli Enti stessi, nonché dei Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale, è istituito, presso ciascuna Provincia, il Comitato provinciale di indirizzo, coordinamento e verifica con il compito di :
  - a) formulare le proposte obbligatorie relative al Piano triennale e annuale di attività in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali, sulla base dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 6, agli indirizzi per la struttura provinciale dell'ARPAC, in termini di obiettivi da raggiungere, indicatori di conseguimento e risultati attesi. Le proposte sono trasmesse al Co.R.I. e al Direttore Generale entro il 15 settembre di ciascun anno;
  - b) formulare le proposte obbligatorie in ordine ai contenuti degli accordi di programma, delle convenzioni e dei protocolli operativi ed al loro aggiornamento;
  - c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti dalla struttura provinciale in base ai risultati attesi, esprimendo al Direttore Generale e al Co.R.I. valutazioni e proposte entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Il Comitato è costituito con atto del Presidente della Giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno in relazione alle attività di cui al comma 1, lettere a), c).
4. Il Comitato può essere altresì convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta provinciale, ovvero quando un terzo dei componenti del Comitato stesso lo richiama.
5. Sono componenti del Comitato provinciale di indirizzo, coordinamento e verifica :
  - a) l'Assessore all'ambiente della Provincia, che lo presiede;
  - b) l'Assessore all'ambiente del Comune capoluogo o della città metropolitana;
  - c) tre sindaci in rappresentanza dei Comuni della provincia, designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
  - d) il responsabile di una Comunità Montana del territorio provinciale di riferimento, individuato dall'UNCCEM;
  - e) il responsabile di un Ente Parco ricadente nel territorio provinciale di riferimento, individuato dal coordinamento Parchi della Regione Campania.
6. L'operatività del Comitato costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività della struttura provinciale dell'ARPAC.
7. Alle riunioni del Comitato :
  - a) partecipano, senza diritto di voto, il direttore della struttura provinciale dell'ARPAC, il dirigente del Settore Ambiente della Provincia, i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale della provincia;
  - b) sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, n.3 rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale, n.3 rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale, n.3



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, per le determinazioni di cui al comma 1, lettera a).

8. La durata in carica del Comitato coincide con quella della legislatura provinciale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
9. Ai componenti del Comitato non compete alcuno emolumento.
10. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione ambientale e prevenzione collettiva sono trasmessi al Comitato i programmi annuali e pluriennali dei Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale della provincia, nonché tutti gli atti di programmazione della Giunta provinciale che possono avere implicazioni sugli aspetti ambientali.
11. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato è supportato da un gruppo di lavoro operativo permanente i cui componenti, esperti nelle materie di competenza del Comitato stesso, sono individuati, di norma, nell'ambito della struttura tecnica della Giunta provinciale. Il gruppo di lavoro ha la stessa durata in carica del Comitato. Il gruppo di lavoro alla prima
12. seduta del Comitato provvede a individuare il coordinatore che esercita anche la funzione di segretario del Comitato stesso. I componenti del gruppo di lavoro sono sostituiti in caso di dimissioni, di morte o qualsiasi altro motivo che determini una vacanza, dal Presidente della Giunta provinciale, contestualmente al verificarsi dell'evento segnalato dal segretario del Comitato o dal gruppo stesso.
13. Il Comitato può essere sciolto o rimosso dal Presidente della Giunta provinciale, informato il Consiglio provinciale, previa diffida, per inadempienza dei compiti attribuiti, violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento o rimozione viene nominato il nuovo Comitato.
14. In caso di inadempienza del Comitato in relazione ai compiti di cui al comma 3, il Presidente della Giunta provinciale, al fine di non inficiare il buon andamento dell'attività della struttura provinciale dell'ARPAC, avoca a sé tali compiti, utilizzando allo scopo il gruppo di lavoro operativo permanente del Comitato e la competente struttura tecnica della Giunta provinciale, e garantendo, in ogni caso, quanto previsto al comma 7.
15. I componenti del Comitato possono essere dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di decadenza è deliberata dalla Giunta provinciale che, contestualmente al verificarsi della condizione di cui sopra, come attestata dal segretario del Comitato, delibera la sostituzione del componente, ed è comunicata al Consiglio provinciale. Il componente del Comitato subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Con tale modalità si fa luogo alla sostituzione anche in caso di dimissioni, di morte o qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.
16. La mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, al Co.R.I. delle relazioni del Comitato relative ai compiti di cui al comma 1, costituisce motivazione per sciogliere o rimuovere il Comitato stesso e ricorrere, nelle more della nuova costituzione del Comitato, alla previsione del comma 13.
17. Il funzionamento del Comitato è disciplinato nel regolamento predisposto dal Presidente del Comitato stesso. Esso è approvato dal Comitato entro 30 giorni dall'insediamento.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## CAPO V ORGANIZZAZIONE DELL'ARPAC

### Art. 30 Principi generali

1. L'assetto organizzativo dell'ARPAC si ispira, in conformità ai principi generali di cui al D. Lgs. 165/2001 e, in particolare :
  - a) alla responsabilizzazione delle risorse umane nell'esercizio delle funzioni di propria competenza;
  - b) all'orientamento all'utente ed ai risultati;
  - c) al decentramento delle funzioni da attuarsi con apposito provvedimento, nel rispetto del principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione;
  - d) all'autonomia gestionale delle strutture organizzative nei limiti del budget assegnato e dei criteri di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione;
  - e) all'ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane e all'integrazione delle competenze;
  - f) all'approccio per processi nella gestione di risorse ed attività;
  - g) alla qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi;
  - h) all'efficacia ed all'efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAC è articolata in :
  - a) una struttura centrale, costituita dalla direzione generale, dalla direzione tecnica e dalla direzione amministrativa, con funzioni tipiche di governo, indirizzo e coordinamento, tecnico e gestionale, delle attività delle strutture territoriali;
  - b) in strutture sovra provinciali, che condividono, a tale livello, funzioni di natura operativa piuttosto che economica, derivanti da un sistema di *governance* che trascenda i confini della singola provincia;
  - c) in strutture provinciali, per le attività diffuse che richiedono elevata presenza territoriale.
3. L'assetto organizzativo dell'ARPAC, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle sue strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al successivo articolo 31.
4. Il coordinamento tecnico delle attività delle strutture provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale, è svolto dai Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica di cui al precedente articolo 29.
5. Le sedi operative sono individuate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità gestionale. La definizione di nuove sedi è soggetta all'approvazione della Giunta regionale (nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, comma 4), sentito il Consiglio regionale e i Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica, di cui all'articolo 29.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 31**  
**Regolamento per l'organizzazione**

1. Al fine di disciplinare gli aspetti generali dell'organizzazione dell'ARPAC, il Direttore Generale sentiti i Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica, il Direttore Tecnico-Scientifico, il Direttore Amministrativo, i dirigenti delle strutture agenziali e le Organizzazioni Sindacali, adotta entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'organizzazione dell'ARPAC, e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Co.R.I., con le modalità previste dall'articolo 9.
3. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 2.
  - a) Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAC e, in particolare, definisce, tra l'altro, l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della struttura centrale e delle strutture provinciali e sovra provinciali, di cui al precedente articolo 30, la struttura dell'atto di programmazione delle attività, il sistema di controllo di gestione e di contabilità.
  - b) Il regolamento individua :
    - 1) le attività da espletare a livello sovra provinciale al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPAC, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e a quelle di controllo su attività e impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente;
    - 2) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell'Istituto Zoo profilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Campania e Calabria).
4. Il regolamento assicura altresì funzioni e strumenti per garantire:
  - a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello provinciale e sovra provinciale, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
  - b) l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo di cui all'articolo 11.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 32**  
**Atto di disciplina dell'organizzazione**

1. Al fine di disciplinare gli aspetti di meso e micro organizzazione, il Direttore Generale sentiti i direttori delle strutture agenziali e le Organizzazioni Sindacali, approva entro 30 giorni dell'entrata in vigore del regolamento per l'organizzazione, l'atto di disciplina dell'organizzazione e lo trasmette al Co.R.I. e al Collegio dei Revisori.
2. L'atto di disciplina dell'organizzazione dell'ARPAC, definisce i principali aspetti connessi a compiti, dimensioni e forme di direzione e coordinamento delle strutture agenziali. In particolare definisce compiti e responsabilità :
  - a) dei dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative, in riferimento agli ambiti di attività delle strutture cui gli stessi sono preposti;
  - b) del personale non dirigenziale con incarichi previsti dalla normativa e dagli istituti contrattuali.
3. L'atto di disciplina dell'organizzazione dell'ARPAC è modificato con la medesima procedura di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## CAPO VI NORME FINANZIARIE

### Art. 33 Finanziamento

1. Le entrate dell'ARPAC sono costituite da:
  - a) contributo regionale ordinario annuale costituito da una quota percentuale del Fondo sanitario regionale e dalla quota derivante dalle convenzioni della Regione con le Province ed altri enti, di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 6, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 17, riportate nel programma annuale delle attività, in relazione al finanziamento della dotazione organica, inclusi gli adeguamenti contrattuali, delle spese di beni e servizi e ai livelli delle prestazioni laboratoristiche erogate, dei costi previsti per l'erogazione di servizi a favore dell'Autorità Giudiziaria, in pronta disponibilità per emergenze ambientali al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività, nonché al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
  - b) contributo annuale per gli investimenti, la manutenzione straordinaria, e l'aggiornamento tecnologico;
  - c) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 11 e 16, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 17;
  - d) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 11 e 16, da destinare alle ulteriori attività di cui all'articolo 28, comma 5;
  - e) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'articolo 18;
  - f) proventi derivanti dalle convenzioni con altri enti pubblici di cui all'articolo 7 della presente legge;
  - g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPAC con il servizio sanitario regionale, in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella lettera a);
  - h) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAC;
  - i) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
  - j) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
  - k) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993, così come convertito dalla legge 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da tributi e tariffe in campo ambientale;
  - l) l'eventuale quota di cui al successivo comma 2.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, in attuazione della normativa vigente, e congiuntamente agli Enti interessati, le modalità e le forme di assegnazione di quote delle sanzioni pecuniarie applicate dagli stessi Enti competenti per infrazioni commesse in materia ambientale e riscontrate dall'ARPAC nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I contributi e le risorse di cui al comma 1 sono costituiti anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall'ARPAC che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 3 ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. L'entità delle assegnazioni di cui alla lettera a) viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni ed è parte integrante del "Documento di programmazione economica e finanziaria" della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

5. Il Direttore Generale entro un anno dalla sua nomina, adotta la proposta di tariffario all'articolo 9, comma 4, lettera h), e la trasmette alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4, acquisiti i pareri di cui all'articolo 9, approva il tariffario.
7. Il tariffario è aggiornato con cadenza annuale, in funzione dei valori annuali di inflazione registrati dall'ISTAT, con apposito atto di adozione del Direttore Generale. La Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, acquisiti i pareri di cui all'articolo 9, approva l'aggiornamento del tariffario. Analogo iter procedurale si applica in caso di modifiche del tariffario.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 34**  
**Trasferimenti finanziari**

1. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 33, comma 1, sono trasferite ad ARPAC entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'ARPAC da parte della Giunta regionale.
2. I proventi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 33, comma 1, limitatamente alle amministrazioni e/o autonomie locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 35**

**Oneri economici a carico dei privati**

1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'articolo 18 sono a totale carico del soggetto privato richiedente.
2. Al di fuori del caso previsto dal comma 1, i costi delle attività rese dall'ARPAC a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio di precauzione di cui all'articolo 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e recepiti nel Piano pluriennale e annuale delle attività, sono posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 36**

**Contabilità, bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio**

1. L'ARPAC è tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPAC ha un patrimonio ed un bilancio propri. Si applicano all'ARPAC, in quanto compatibili, le norme di bilancio, di contabilità e di gestione del patrimonio, previste dalla legge regionale sull'ordinamento contabile della Regione Campania.
3. Il Direttore Generale acquisisce il "Documento di programmazione economica e finanziaria" della Regione Campania quale atto di indirizzo per l'attività di governo dell'ARPAC.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale adotta e trasmette alla Giunta regionale il bilancio preventivo economico, pluriennale e annuale, corredato del programma degli investimenti, nonché di una relazione del Direttore stesso che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. Al documento di bilancio preventivo economico, pluriennale e annuale, sono allegate le relazioni del Co.R.I. e del Collegio dei Revisori.
5. La Giunta regionale provvede all'approvazione:
  - a) del bilancio preventivo economico, annuale e triennale entro trenta giorni dal ricevimento e previa acquisizione del parere del Consiglio regionale;
  - b) dei criteri e modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e di attività.
6. Anteriormente all'adozione, il bilancio di previsione annuale ed il consuntivo predisposti dal Direttore Generale sono inviati in bozza al Collegio dei Revisori e al Co.R.I. per le eventuali osservazioni.
7. Il bilancio di previsione annuale dell'ARPAC definisce, tra l'altro, in coerenza con il programma annuale delle attività, i costi previsti per le attività :
  - a) a favore dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) in pronta disponibilità per emergenze ambientali al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
  - c) da svolgere al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività.
8. Qualora il bilancio preventivo economico dell'ARPAC non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero non sia intervenuta, entro tale data, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria e l'ARPAC può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nell'ultimo bilancio regolarmente approvato, per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato, previa informativa al Collegio dei revisori e al Co.R.I., per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all'ARPAC.
9. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore Generale adotta e trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, con allegate le relazioni del Collegio dei revisori e del Co.R.I. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore Generale sui risultati di gestione conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere, ed esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi, alle risorse disponibili ed ai costi sostenuti.
- 10.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

11. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.
12. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio è accantonato in apposito fondo di riserva.
13. Il mancato o non corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, in relazione ai tempi e alle modalità previste, costituisce grave responsabilità dirigenziale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 37**  
**Indebitamento**

1. L'ARPAC non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo, esclusivamente, il finanziamento di spese di investimento.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui all'articolo 33, comma 1, lettere d) e g), quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla Giunta regionale che, sulla base delle relazioni del Collegio dei Revisori e del Co.R.I., verificato il rispetto di quanto previsto al comma 2, valuta la congruità della tipologia dell'investimento rispetto alla durata del finanziamento.
4. Il mancato o non corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, in relazione alle modalità previste, costituisce grave responsabilità dirigenziale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 38**  
**Centri di costo**

1. L'ARPAC adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici della gestione. A tal fine l'ARPAC definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico. In concomitanza con la programmazione triennale e annuale delle attività, il Direttore Generale, attenendosi ai criteri di cui al comma successivo, individua opportuni centri di costo e ne predispone il piano.
2. L'ARPAC definisce un modello di calcolo dei costi delle singole attività che tiene conto sia dei costi variabili sia dei costi fissi, in modo da consentire l'esatta valutazione delle risorse, sia umane che finanziarie, necessarie allo svolgimento delle attività.
3. I centri di costo :
  - a) considerano l'attività complessiva dell'ente riaggregata per prodotti e/o servizi omogenei e significativi;
  - b) si riferiscono alle strutture organizzative ed ai singoli centri di responsabilità;
  - c) permettono, in particolare, la confrontabilità dei costi sia a livello temporale che territoriale;
  - d) consentono il controllo finanziario, economico gestionale e di qualità.
4. Il mancato o non corretto adempimento, nonché la non corretta gestione del sistema di cui al presente articolo a partire dall'anno successivo all'adozione, in relazione ai tempi e alle modalità previste, costituisce grave responsabilità dirigenziale.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

**Art. 39**

**Controllo di gestione**

1. L'ARPAC adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il controllo di gestione, inteso a conoscere e verificare l'andamento della gestione e dello stato di attuazione dei programmi, realizzato, nell'ambito dei sistemi operativi dell'Agenzia mediante analisi, indicatori e parametri che consentono, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi economici delle attività, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
2. Il processo di *budgeting* deve individuare, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 28, per ciascun centro di responsabilità, obiettivi di attività e di efficienza specifici per l'attuazione delle scelte programmatiche, previa assegnazione delle risorse da mettere a disposizione ai fini del conseguimento degli stessi nel periodo di tempo previsto e della ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.
3. Il sistema di *budget* utilizza procedure di contabilità analitica, di cui all'articolo 38, supportate da uno specifico applicativo informativo-informatico e relative banche dati.
4. Il mancato o non corretto adempimento, nonché la non corretta gestione del sistema di cui al presente articolo a partire dall'anno successivo all'adozione, in relazione ai tempi e alle modalità previste, costituisce grave responsabilità dirigenziale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE UMANE**

#### **Art. 40**

##### **Dotazione organica**

1. La dotazione organica, in termini di consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, identifica il numero complessivo di posti di lavoro nell'ARPAC (sia coperti con personale assunto sia da coprire con assunzioni future), suddiviso per area (dirigenza, non dirigenza), ruoli, categorie funzionali e profili professionali del sistema di classificazione professionale contrattuale.
2. La dotazione organica provvisoria numerica dell'ARPAC è quella formalmente approvata con la Delibera di Giunta Regionale n.1508 del 12/4/2002.
3. Il Direttore Generale entro novanta giorni dalla sua nomina, di cui all'articolo 49, comma 5, adotta il documento di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, e quindi la dotazione organica dell'ARPAC per il successivo triennio, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base alla suddivisione di cui al comma 1 del presente articolo e alla specifica articolazione territoriale. Il documento è trasmesso al Co.R.I., al Collegio dei Revisori, e ai Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica.
4. La dotazione organica di cui ai commi 2 e 3 è approvata e finanziata dalla Giunta regionale, in conformità all'articolo 9, comma 4, lettera e), sentito il parere del Co.R.I. e del Collegio dei Revisori, sentiti i Comitati provinciali di indirizzo, coordinamento e verifica.
5. La dotazione organica è un parametro strutturale dinamico dell'ARPAC in relazione al mutare dei parametri di riferimento e, in quanto tale, soggetta a riesame, di norma annuale, contestualmente alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio preventivo annuale.
6. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal Direttore Generale dell'ARPAC, sentiti il Co.R.I. e il Collegio dei Revisori.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio

*Servizio Assemblea*

**Art. 41**

**Accesso all'impiego**

1. L'accesso all'impiego nell'ARPAC avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed è espressamente disciplinato dal regolamento agenziale in materia.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 42**

**Disposizioni particolari sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza e a quelle di supporto tecnico e valutazione ambientale.**

1. Ai sensi dell'articolo 2 bis del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo di cui alla presente legge il personale dell'ARPAC accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei propri compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAC. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.
2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e fatte salve le disposizioni vigenti, l'ARPAC distingue al proprio interno le strutture preposte alle attività istituzionali di controllo da quelle di produzione di servizi, consulenza e assistenza tecnica, riservando esclusivamente alle prime la competenza a produrre atti e svolgere funzioni relativi a procedimenti penali, fermo restando quanto previsto dalla normativa per le attività laboratoristiche e dall'art.331 del Codice di Procedura Penale.
3. Ai dirigenti spetta la rappresentanza dell'ARPAC nelle sedi consultive dove si formano gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'ARPAC stessa verso l'esterno.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 43**

**Trattamento giuridico ed economico del personale**

1. Al personale dell'ARPAC si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità, in attuazione dell'articolo 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

**CAPO VIII**  
**SISTEMI OPERATIVI**

**Art. 44**

**Sistema integrato e coordinato dei sistemi operativi**

1. L'ARPAC, nell'ambito della propria autonomia, si dota di strumenti adeguati a :
  - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  - c) la gestione per la qualità di processi e prodotti;
  - d) la gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e) valutare le *performances* organizzative e individuali del personale dirigente e non dirigente.
2. Le attività coordinate e integrate dei sistemi operativi sono disciplinate nel regolamento per l'organizzazione.
3. Le attività coordinate e integrate dei sistemi operativi sono focalizzate sui risultati, sugli obiettivi, sulla misurazione dei costi-benefici e delle *performances*.
4. Il sistema integrato e coordinato dei sistemi operativi si raccorda con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'art.7 del DLgs 150/2009 e s.m.i, in conformità all'ordinamento della Regione Campania e ai principi contenuti negli articoli indicati nel comma 2 dell'articolo 16 del richiamato decreto.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**CAPO IX**

**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, PARTECIPAZIONE E ACCESSO**

**Art. 45**

**Albo degli atti e loro pubblicazione**

1. Il Direttore Generale istituisce apposito albo sul sito istituzionale dell'ARPAC per la pubblicazione dei provvedimenti assunti. Gli atti sono pubblicati in ordine cronologico.
2. Il Direttore Generale istituisce e aggiorna la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale dell'ARPAC, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e conformando i contenuti della sezione alle delibere della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*  
**Art. 46**

**Consultazioni e diritto di accesso agli atti e all'informazione e alla documentazione.**

1. Per il diritto all'accesso all'informazione ed alla documentazione di applicano le disposizioni di cui alla legislazione in materia, con particolare riferimento alle leggi che regolamentano l'accesso agli atti e alla trasparenza nella pubblica amministrazione.
2. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità d'attuazione nell'ARPAC delle norme sull'accesso :
  - a) agli atti amministrativi contenute nella Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) alle informazioni ambientali in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE del 28/01/2003 e dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) ai documenti programmatici dell'ARPAC;nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e smi.
3. L'Agenzia favorisce in modo attivo la diffusione e la comunicazione al pubblico di informazioni sullo stato dell'ambiente.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 47**  
**Partecipazione**

1. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutte le cittadine e i cittadini, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale (ai sensi della LR 6/2009 "Statuto della Regione Campania").
2. La partecipazione sociale è strumento indispensabile per le attività di valutazione e gestione del rischio e le attività di prevenzione e protezione ambientale, nonché fonte di orientamento nella definizione degli obiettivi dell'ARPAC e dei programmi di attività.
3. Entro il 15 ottobre di ogni anno, l'ARPAC indice Conferenze pubbliche permanenti, di cui una congiunta a livello regionale e per la Provincia di Napoli e una per ciascuna delle altre provincie, nell'ambito delle quali sono illustrati il resoconto delle attività svolte, le prospettive e le direttrici dei programmi annuali e pluriennali di attività. Nei quindici giorni successivi alla Conferenza possono essere inviate all'ARPAC osservazioni, di cui l'Agenzia, terrà conto ai fini della stesura definitiva proposta di Piano triennale e annuale delle attività (articolo 28), in quanto pertinenti e rilevanti. L'ARPAC, nel formulare la proposta di cui sopra, richiamerà nella stessa l'avvenuta consultazione anche in caso di assenza di osservazioni.
4. Il regolamento dell'ARPAC disciplina le modalità di svolgimento delle Conferenze pubbliche permanenti.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 48**

**Attività in associazione e partecipazioni**

1. L'ARPAC può associarsi con Enti pubblici al fine di realizzare programmi di ricerca, di studio, di monitoraggio, di tutela del patrimonio ambientale campano.
2. Attesa la previsione di cui al comma 1, l'ARPAC non può detenere quote di partecipazione in società, consorzi ed associazioni temporanee.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## CAPO X

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 49

#### Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio successivo a quello di approvazione della Carta di cui all'articolo 19 e dei suoi eventuali aggiornamenti o modifiche il contributo regionale ordinario annuale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) è determinato con legge di bilancio, sulla base del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta medesima. Per gli anni successivi il contributo regionale ordinario annuale è incrementato annualmente della percentuale corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio.
2. Per l'anno 2011 i contributi regionali all'ARPAC restano fissati in € \_\_\_\_\_,00 e sono allocati nelle seguenti Unità Previsionali di Base (UPB) del bilancio pluriennale vigente:
  - a) UPB \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ - Spese correnti) per euro \_\_\_\_\_,00;
  - b) UPB \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ - Spese correnti) per euro \_\_\_\_\_,00;
  - c) UPB \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ - Spese di investimento) per euro \_\_\_\_\_,00;
  - d) UPB \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) per euro \_\_\_\_\_,00.
3. Per gli anni successivi al 2011, e fino all'approvazione della Carta dei servizi di cui all'articolo 19, il contributo regionale ordinario annuale, determinato nella misura stabilita al comma 2 al netto delle spese di investimento, è incrementato annualmente della percentuale corrispondente al NIC, rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio.
4. La dotazione organica dell'ARPAC di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, considera il personale in servizio nell'ARPAC alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il personale a tempo determinato assunto a seguito della procedura selettiva pubblica di natura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione del precariato e attivata ai sensi della normativa vigente. Il suddetto personale a tempo determinato di cui sopra è assunto nei ruoli dell'ARPAC con contratto a tempo indeterminato al compimento dei tre anni di anzianità.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, a nominare gli organi dell'ARPAC.
6. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, a fornire direttive all'ARPAC per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 48.
7. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive della presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale, su parere del Co.R.I. e sentito il Consiglio regionale.
8. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
9. Le norme in contrasto con la presente legge, perdono efficacia dalla entrata in vigore della legge stessa.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 50**

**Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività**

1. Il Direttore Generale entro un anno giorni dalla sua nomina, adotta la proposta di Carta di cui all'articolo 19, in conformità allo schema di cui all'allegato 1, e la trasmette alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 1, acquisiti i pareri di cui all'articolo 19, approva la Carta dei servizi e delle attività dell'ARPAC.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 51**

**Criteria per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 02, comma 1, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla Legge 61/1994, la Regione, attraverso apposite leggi ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio

*Servizio Assemblea*  
**Art. 52**

**Investigazioni difensive in caso di reati ambientali**

1. L'ARPAC ha il diritto di compiere investigazioni difensive, ex art.391-bis del Codice di Procedura Penale, in qualità di parte lesa nel campo delle indagini e dei processi per reati ambientali.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è effettuato con il supporto dell'A.G.C. "Avvocatura" della Giunta regionale, che garantisce la successiva eventuale costituzione di parte civile.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio

*Servizio Assemblea*

**Art. 53**

**Abrogazione**

1. La legge regionale 29 luglio 1998, n.10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è abrogata.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **ALLEGATO 1**

### **SCHEMA DELLA CARTA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ**

(Articolo 19)

Le attività istituzionali dell'ARPAC sono individuate all'interno di macro "ambiti di attività", definite con riferimento alle tre matrici ambientali aria, acqua, suolo e declinate sulla base delle attività di cui all'articolo 19 e specificate all'articolo 12 (Attività di controllo e monitoraggio ambientale), all'articolo 13 (Attività di supporto tecnico-scientifico), all'articolo 14 (Attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali, all'articolo 15 (Attività di informazione comunicazione, educazione ambientale).

La carta definisce, per ogni singola attività in esso riportata, almeno le seguenti informazioni :

1. matrice ambientale (articolo 11, comma 2);
2. tipologia di attività (articolo 11, comma 1 e articolo 16);
3. descrizione delle attività;
4. eventuale fonte normativa o atto di programmazione;
5. classificazione delle attività (articolo 17);
6. soggetto beneficiario e/o titolare di funzione amministrativa;
7. livello quali/quantitativo dell'attività;
8. tempi di erogazione;
9. costi.